

Separazione e divorzio

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Dall'11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle **procedure semplificate** per **separazioni e divorzi**.

I coniugi che consensualmente intendono **separarsi, divorziare o modificare** le precedenti **condizioni** di separazione o divorzio possono:

- avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l'**assistenza** di almeno un **legale** per parte;
- rivolgersi all'**ufficiale dello stato civile** ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziari, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l'accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.

La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di **nulla osta** rilasciato dalla Procura della Repubblica **in assenza** di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un'**autorizzazione** rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell'interesse dei figli) **in presenza** di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione, dovranno trasmettere l'accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.

L'accordo da inoltrare al Comune di Monza può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le **parti** siano d'**accordo** e che **non ci siano**:

- **figli minori**

- **figli maggiorenni** incapaci o portatori di **handicap** grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
- **figli maggiorenni economicamente non autosufficienti**
- accordi di **trasferimento patrimoniale** (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.

Se non c'è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

I coniugi possono rivolgersi personalmente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero.

DOVE RIVOLGERSI:

SERVIZIO COMUNICAZIONE

STATO CIVILE

Comune di Vedano al Lambro, Largo Repubblica, 3. 20854 Vedano al Lambro (MB)

Tel: 039 2486311 (Stato Civile)

demografici@comune.vedanoallambro.mb.it

QUANDO:

LUNEDÌ 08:30 – 12:30

MARTEDÌ 08:30 – 13:00

MERCOLEDÌ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 18:30

VENERDÌ 08:30 – 13:00

COSA OCCORRE FARE:

E' necessario:

- prenotare l'appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilata
- entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d'identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell'accordo.

TEMPI:

Vedasi punto precedente

COSTI:

Diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

NORMATIVA:

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

RESPONSABILE:

Dott.ssa Franchini Viviana Lina